

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI

**Comitato per la legislazione**

Mercoledì 18 giugno 2014

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2442 e rilevato che:

il decreto-legge è composto di due articoli: uno, di carattere sostanziale, riguarda il versamento della TASI per il 2014, la predisposizione di modelli precompilati dal 2015 e l'erogazione di anticipazioni ad alcuni comuni, l'altro reca la clausola di entrata in vigore;

esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare alcuni elementi della TASI per l'anno 2014 (scadenze per il versamento da parte dei contribuenti, in funzione delle pertinenti deliberazioni comunali, e anticipazioni ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta) nonché la predisposizione, a regime, di modelli precompilati da parte dei comuni per semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

nel fissare per l'anno 2014 delle scadenze unificate ed agevolmente conoscibili, valevoli per la generalità del territorio nazionale, il provvedimento interviene comunque ulteriormente – sia pure con disposizioni per lo più applicabili per il solo anno 2014 e riferibili alla sola TASI – sulla materia della tassazione immobiliare, oggetto di stratificazione normativa per effetto di numerose e ripetute modificazioni: infatti, dopo il complessivo riordino di tale tassazione disposto dalla recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, articolo 1, commi 639 e seguenti), ulteriori modifiche (anche non testuali o comunque collocate in disposizioni che fanno sistema con quelle esaminate) ed abrogazioni sono state introdotte, in particolare, dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, nonché, in via del tutto transitoria, dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (non convertito in legge) e, in aggiunta, diversi presupposti rilevanti ai fini di tali tributi sono disciplinati mediante rinvio ad altre fonti normative. Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione specificamente novellata, il provvedimento incide sul comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, di recente approvazione e già modificato sia dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, sia dalla relativa legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, nonché, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento in esame, più in dettaglio, riproduce integralmente (con lievi differenze testuali che non appaiono avere rilievo normativo) i contenuti del comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – in via di conversione definitiva da parte della Camera – introdotto durante l'esame al Senato: da tale circostanza consegue una sovrapposizione di fonti normative non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e che, inoltre, soprattutto nell'ipotesi di eventuali vicende modificative nel corso dell'iter parlamentare della conversione in legge, sarebbe suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile, nonché di integrare un uso anomalo dello strumento del decreto-legge;

nel titolo, nel preambolo e nella rubrica dell'articolo 1 (i quali fanno riferimento al “ versamento della prima rata [TASI] per l'anno 2014 ”) il provvedimento non reca alcun richiamo all'obbligo, per i Comuni, di rendere disponibili i modelli di pagamento precompilati a decorrere dal 2015, rendendo dunque opportuno valutarne un'integrazione onde favorire la conoscibilità del contenuto;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento e dell'articolo 1 con un riferimento all'obbligo, per i Comuni, di rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a decorrere dal 2015.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti anche a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile sia di ingenerare incertezze interpretative ed applicative (soprattutto nell'ipotesi di modificazioni introdotte in fase di conversione) sia di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge;

per quanto detto in premessa, al fine di superare la stratificazione derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate, si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai principi di cui allo “ Statuto del contribuente ”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente.».